

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

a cura di NUOVI SERVIZI BRINO S.a.s.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO FORMAZIONE E RESPONSABILITÀ

Focalizziamo oggi la nostra attenzione su alcuni aspetti organizzativi, sulle responsabilità, sui compiti di formazione e sulla sorveglianza sanitaria in relazione all'**alternanza scuola-lavoro**.

In particolare il **dirigente scolastico**:

- "forma gli studenti con un corso sulla sicurezza a carattere generale"
- "garantisce la sorveglianza sanitaria ove necessario, di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, mediante visita preventiva da parte del medico competente dell'istituzione scolastica o mediante specifiche convenzioni attivate dagli USR con le Aziende Sanitarie Locali o altre strutture pubbliche;
- assicura presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti;
- stipula un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- designa un tutor interno che sia adeguatamente formato in materia di sicurezza".

E l'**azienda**:

- "integra la formazione già erogata dalla scuola con una specifica, informando l'allievo sui rischi generali e specifici dell'azienda, riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto;
- mette a disposizione i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) qualora la mansione svolta dall'allievo lo preveda;
- individua un tutor aziendale con competenze anche in materia di sicurezza".

E riguardo alla **formazione**:

- la **formazione generale**: "spetta alla scuola e la sua durata non deve essere inferiore a 4 ore, deve trattare temi quali: concetti di rischi, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza";
- la **formazione specifica**: "compete alla struttura ospitante; qualora essa non fosse in grado di assicurarla, può delegare la scuola ad impartirla, con apposita specifica nella convenzione. Deve avere la durata in base alla classificazione dei settori di rischio". L'articolazione del percorso formativo dei lavoratori è specificato dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Parliamo ora della **sorveglianza sanitaria** degli allievi ricordando che "la visita medica è prevista solo nei casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità", in particolare:

- “se nella scuola è presente il medico competente spetta a lui la certificazione dell'idoneità dello studente;
- se a scuola non è presente il medico competente è a carico dell'impresa”.

Concludendo riportiamo alcuni dei punti fissi relativi all'alternanza scuola-lavoro:

- “la formazione è sempre obbligatoria, di norma quella generale a carico della scuola e quella specifica e addestramento a carico dell'impresa;
- la sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo in pochi casi;
- l'obbligo di sorveglianza sanitaria non dipende dalla durata della esposizione, tranne che per i VT (videoterminali, ndr);
- la sorveglianza sanitaria può essere soddisfatta dal medico competente della scuola o da quello dell'azienda;
- nei confronti degli allievi ospitati nelle imprese non si costituiscono rapporti di lavoro;
- in nessun caso lo studente minorenni acquisisce la qualifica di lavoratore minore e quindi non rientra nel campo di applicazione della legge 977/67;
- ai sensi del D.L.vo 81/2008 tuttavia gli allievi in alternanza sono equiparati a lavoratori;
- la scuola dovrà valutare i rischi connessi all'organizzazione dell'alternanza e assicurare le misure di prevenzione e la gestione del rischio;
- nel reperire le aziende disponibili la sicurezza deve essere considerata requisito imprescindibile;
- utili per il conseguimento di questo obiettivo sono accordi con associazioni datoriali e OO.SS.;
- le UUSLL possono fornire linee di indirizzo per la stipula di convenzioni con le aziende”.

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE

Il DPR 151/2011 prevede l'attività 65: Locali di spettacolo e trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, pubbliche e private, con capienza > 100 persone, ovvero di superficie > 200 m2.

Un circolo culturale, con una superficie complessiva di 1800 mq su due piani con 7 sale di riunioni da 60 mq cadauna, rientra nell'attività n. 65?

Non sono ricompresi al punto 65 dell'Allegato I al d.P.R. 151/2011 i circoli privati all'interno dei quali non si svolgano attività di spettacolo o di intrattenimento in genere. Restano, comunque, in capo al responsabile dell'attività le valutazioni e i relativi adempimenti inerenti alla sicurezza antincendi e al d.lvo 9 aprile 2008, n. 81.

La ludoteca con superficie maggiore di 200 mq rientra nell'attività nr. 65.C?

Sì, la ludoteca intesa come luogo destinato al gioco e al divertimento, se di capienza superiore a 100 persone, ovvero con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2, rientra al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011.

Le palestre annesse ad attività scolastiche, di superficie superiore a 200 mq, adibite esclusivamente ad attività sportive, sia ad uso scolastico che di altre associazioni, rientrano come attività nr. 65?

Le palestre inserite in complessi scolastici, se utilizzate per attività sportive extrascolastiche e con capienza superiore a 100 persone, ovvero con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, rientrano al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011.

Un salone pluriuso di proprietà di un Comune, avente superficie lorda in pianta di circa 600 mq, utilizzato ed aperto al pubblico occasionalmente (una ventina di volte l'anno) per spettacoli e trattenimenti in genere, rientra tra le attività soggette a rilascio del CPI (attività nr. 65)?

Così come configurata l'attività è ricompresa al punto 65 dell'allegato I al d.P.R. 151/2011. Sono infatti soggetti agli obblighi del citato decreto i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq anche se utilizzati occasionalmente.

Una caffetteria all'interno di un locale a piano terra di superficie lorda maggiore di 200 mq, in cui alcuni ambienti sono destinate a zone gioco (tavoli da biliardo), rientra nell'attività 65 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151?

Mentre i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/11, le sale giochi rientrano al punto 65 dell'allegato I al d.P.R. 151.

Le palestre superiori a 200 mq, inserite in una scuola già classificata attività 67, si configurano come nuova attività anche la 65, B o C a seconda dell'affollamento. Si chiede, ai fini della regolarizzazione art. 11.4 del DPR 151/2011, se debba essere presentata una SCIA a seguito di valutazione di un nuovo progetto ovvero senza quest'ultima facendo riferimento al progetto già a suo tempo approvato.

Se la palestra con superficie superiore a 200 mq è ad uso esclusivo della scuola ed è stata già inserita nella autorizzazione antincendi esistente (CPI o SCIA) non è necessario presentare una nuova SCIA.

Qual è il termine per l'adeguamento al DPR nr. 151 per una palestra superiore ai 200 mq di superficie?

Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del D.P.R. 151/2011, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del DPR (7 ottobre 2013).

I palloni pressostatici con superficie in pianta superiore a 200 mq, all'interno dei quali si svolgono attività sportive (es. campi da tennis, piscine, campi da calcetto ecc.) sono ricompresi al punto 65 dell'allegato I al d.P.R. 151/2011?

Qualora una attività sportiva venga svolta al chiuso, all'interno di strutture pressostatiche, e non vi siano aree di servizio annesse, la stessa non si configura né come "impianto sportivo" né come "complesso sportivo" così come definiti dal d.m. 18 marzo 1996 e pertanto non risulta ricompresa, indipendentemente dalla superficie, al punto 65 dell'allegato I al d.P.R. 151/2011). Nel caso in cui sia prevista la presenza di pubblico, l'attività sopra descritta risulterà soggetta ai controlli dei vigili del fuoco se la capienza è superiore a 100 persone.

I campi da tennis e le piscine chiuse con strutture temporanee, come ad esempio palloni pressostatici, o strutture mobili sono da ricomprendersi nell'attività 65 del DPR 151?

Gli spazi esclusivamente dedicati all'attività sportiva, così come definiti dal D.M. 18 marzo 1996, anche se al chiuso e con superficie lorda in pianta superiore a 200 mq, sono esenti dagli adempimenti stabiliti dal predetto d.P.R.. Dette attività dovranno comunque osservare, sotto la propria responsabilità, la normativa di prevenzione incendi applicabile.

Le sale giochi di superficie superiore a 200 mq sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi?

Le sale giochi di superficie superiore a 200 mq sono inquadrate nel punto 65 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, e quindi sono soggette ai controlli di prevenzione incendi.

I ristoranti e le cucine sono soggetti al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151?

I ristoranti non rientrano tra le attività assoggettate ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Qualora la cucina a servizio del ristorante, sia alimentata a combustibile solido, liquido o gassoso ed abbia la potenzialità superiore a 116 kW, la stessa è inquadrabile nel punto 74 dell'allegato I al suddetto d.P.R..

I luoghi di culto sono ricompresi al punto 65 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, o si conferma che gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento?

Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti già forniti e pertanto non sono compresi dal punto 65 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 ha inserito nell'elenco delle attività i centri sportivi con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta, al chiuso, superiore a 200 mq. Si chiede di specificarne la classificazione nel caso di superficie maggiore di 200 mq, ma con affollamento inferiore a 100 persone.

Nel caso di superficie maggiore di 200 mq, con affollamento inferiore a 100 persone, l'attività rientra al punto 65, categoria B, del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Ai sensi del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, in quale attività e categoria ricade un night club?

L'attività rientra al punto 65 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ed è classificata sulla base dei valori di superficie e affollamento previsti.

I locali di spettacolo, trattenimento, impianti sportivi ecc., individuati al punto 65 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 sono assoggettati ai controlli di prevenzione incendi se la capienza supera le 100 persone, ovvero se la superficie supera i 200 mq, mentre le categorie A, B, C, discriminano solo in funzione dell'affollamento?

Nel caso un locale di trattenimento abbia capienza inferiore a 100 persone ma superficie superiore a 200 mq, l'attività risulta comunque soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ricadendo in particolare in categoria B.

Con riferimento al punto 65 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, con il termine palestra si intende anche un centro fitness, con relative pertinenze (saune, piscina, spogliatoi, ecc.)?

Ai fini antincendio i centri fitness e le palestre sono da considerarsi attività analoghe.

TITANIO BIOSSIDO SOSPETTO CANCEROGENO

Il **titanio biossido (CAS 13463-67-7)** è un composto inorganico, tossicologicamente inerte, di enorme utilizzo nell'ambito dell'industria europea particolarmente come pigmento e agente opacizzante in svariate formulazioni e produzioni (**vernici e inchiostri, adesivi, rivestimenti, materie plastiche e gomme, carte, materiali tessili, cristalli e ceramiche, protesi dentali**), nell'**industria elettronica**, come catalizzatore, flussante per saldature, come **additivo alimentare (E 171)**, come carica in prodotti farmaceutici, e come ingrediente di formulazioni per l'**industria cosmetica** grazie alle sue capacità di bloccare i raggi UV; viene inoltre usato per il trattamento delle acque superficiali.

Nell'ambito dei piani per la valutazione approfondita delle sostanze chimiche, il composto era stato proposto dalla Francia come cancerogeno 1B per via inalatoria, con meccanismo di natura chimico-fisica (irritativo/infiammatorio locale sul polmone in seguito a inalazione delle polveri respirabili, con successivo sviluppo di iperplasia cellulare); dopo la procedura di consultazione pubblica il Comitato RAC istituito in seno ad ECHA ha dunque dovuto esprimere un parere sulla proposta di nuova classificazione, iniziando l'esame della documentazione e delle osservazioni giunte nel marzo 2017.

Dopo l'esame delle evidenze scientifiche, RAC ha ritenuto che:

— le evidenze di tossicologia sperimentale sono inficiate da fattori di confondimento quali l'utilizzo di particolato marcato che può aver contribuito alla genesi di tumori polmonari nel ratto, e evidenziano negli animali di esperimento l'avvento di tumori in età avanzata;

— gli studi epidemiologici non suggeriscono una consistente associazione tra esposizione professionale a TiO₂ e mortalità per cancro ai polmoni.

La conclusione del RAC è stata di proporre una **classificazione come sospetto cancerogeno per via inalatoria** (Carc. 2, H351i), con la Nota "Se la sostanza viene immessa sul mercato come particelle che soddisfano i criteri OMS di individuazione delle fibre o come particelle con rivestimento superficiale, le loro proprietà pericolose devono essere valutate conformemente al titolo II del CLP per valutare se risulti applicabile una categoria più elevata (Carc. 1B o 1A) e/o ulteriori vie di esposizione (orale o dermale)."

La conclusione è ora disponibile sul sito di ECHA (Comunicato ECHA/PR/17/10) e **verrà formalmente adottata come nuova classificazione del TiO₂ col prossi-**

mo ATP (aggiornamento al progresso tecnico) dell'allegato VI del regolamento CLP.

INFORTUNI DI UN GIORNO ISTRUZIONI PER LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

A decorrere dal 12 ottobre, tutti i datori di lavoro, anche se non iscritti all'Inail, devono comunicare, entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico, tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno oltre a quello dell'evento.

La Circolare n. 42/2017 ne illustra le modalità.

Il nuovo obbligo di comunicazione, sancito dall'art. 18, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è rivolto a **tutti i datori di lavoro**, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso Enti diversi dall'Inail o con polizze private.

Pertanto ogni datore di lavoro, a decorrere dal citato 12 ottobre, ha l'onere di **inviare**, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio che comporti un'assenza dal lavoro **di almeno un giorno** oltre a quello dell'evento, occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti a essi equiparati. Si ricorda che la comunicazione va trasmessa **entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico**.

Per adempiere al nuovo obbligo di legge è necessario utilizzare, in via esclusiva, il nuovo servizio telematico "**Comunicazione di infortunio**", accessibile dal portale Inail all'interno della macrosezione "Denuncia di infortunio e malattia professionale". È possibile ricorrere alla PEC solo in caso di eccezionali e comprovati problemi tecnici, utilizzando il modello scaricabile dal sito dell'Inail e allegandovi la schermata di errore restituita dal sistema.

Rimane invece **invariata la modalità di denuncia obbligatoria** con finalità assicurativa degli infortuni con prognosi superiore a **tre giorni**, escluso quello dell'evento. Adempimento quest'ultimo che assolve anche all'obbligo di denuncia a fini statistici e informativi. In modo tale da evitare al datore di lavoro la duplice comunicazione per uno stesso infortunio seppure aventi finalità diverse.

Qualora invece la prognosi di infortunio oggetto di "Comunicazione di infortunio" si prolunghi oltre i tre giorni la nuova applicazione informatica dell'Inail permette la conversione in denuncia della comunicazione già inviata.

Per accedere al nuovo servizio telematico i datori di lavoro, e i loro delegati, possono utilizzare le **credenziali di accesso** già in loro possesso per l'invio della denuncia di infortunio superiore a tre giorni.

Il datore di lavoro agricolo e il datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti diversi dall'Inail o con polizze private devono, invece, utilizzare il ruolo strong di "Utente con credenziali dispositive". Tali credenziali dispositive si possono ottenere attraverso una delle seguenti modalità:

- accesso con credenziali Spid;
- accesso tramite federazione Inps;
- accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (Cns);
- credenziali Inail.

Il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione di infortunio di un solo giorno determina l'applicazione della **sanzione amministrativa da 548,00 a 1972,80 euro**. Competenti all'accertamento e alla irrogazione della sopra citata sanzione sono gli organi di vigilanza di cui all'art. 13 del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento alle **Aziende Sanitarie Locali** competenti per territorio. A costoro è stato messo a disposizione dall'Inail l'applicativo "Cruscotto infortuni" nel quale confluiranno tutte le nuove comunicazioni di infortunio di un solo giorno, con l'evidenza per ciascun caso delle data di ricezione del certificato medico e della data di inoltro all'istituto assicurativo della comunicazione d'infortunio stessa.

Per l'approfondimento si rimanda alla lettura della **Circolare Inail n. 42/2017**.

PROSSIMI CORSI:

(consultare il nostro sito web, sezione corsi, per essere sempre aggiornati sui corsi in programma)

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 6 ore gruppo A

Giovedì 16 e 23 novembre 2017 dalle 14,30 alle 17,30

Corso Aggiornamento Primo Soccorso 4 ore gruppo B-C

Giovedì 30 novembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30

Corso aggiornamento RSPP 6 ore - basso rischio

Martedì 24 e 31 ottobre 2017 dalle 14,30 alle 17,30

Corso aggiornamento RSPP 10 ore - medio rischio

Martedì 24, 31 ottobre e 7 novembre 2017

Corso aggiornamento RSPP 14 ore - alto rischio

Martedì 24, 31 ottobre, 7 e 14 novembre 2017

Corso Aggiornamento Rappresentanti dei Lavoratori 8 ore

Lunedì 27 novembre e 4 dicembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Aggiornamento Rappresentanti dei Lavoratori 4 ore

Martedì 5 dicembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione Generale 4 ore

Mercoledì 15 novembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione Specifica 1^a lezione - basso, medio, alto rischio

Mercoledì 22 novembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione Specifica 2^a lezione - medio, alto rischio

Mercoledì 13 dicembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Formazione Specifica 3^a lezione - alto rischio

Mercoledì 20 dicembre 2017 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Prevenzione Incendi 4 ore basso rischio

Mercoledì 6 dicembre 2017 dalle 9,00 alle 13,00

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 2 ore basso rischio

Mercoledì 6 dicembre 2017 dalle 14,00 alle 16,00

Corso Prevenzione Incendi 8 ore medio rischio

Mercoledì 29 novembre 2017 dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 5 ore medio rischio

Venerdì 1 dicembre 2017 dalle 8,45 alle 13,45

Corso per addetti ai carrelli elevatori 12 ore

Martedì 12 e giovedì 14 dicembre dalle 14,30 alle 18,30,
martedì 19 dicembre dalle 8,00 alle 12,00

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H

Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com